

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

**che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda**

[notificata con il numero C(2006) 3708]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/855/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda relativo alle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(2)</sup> (di seguito «accordo») prevede la possibilità di riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di controllo e di certificazione della Nuova Zelanda applicati alle carni fresche e ai prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale.
- (2) La decisione 2003/56/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce i requisiti di certificazione e prevede i modelli di certificati sanitari ufficiali da utilizzare per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda. Nei casi in cui risulti una perfetta equivalenza, è possibile utilizzare i certificati semplificati, i cui modelli sono forniti negli allegati da II a V di tale decisione.
- (3) È opportuno tener conto degli ultimi sviluppi in materia di equivalenza della situazione sanitaria e delle misure sanitarie per il commercio di api mellifere vive e di calabroni. Per questa categoria è stata approvata una certificazione veterinaria semplificata. Occorre definire un modello di certificato sanitario adatto.

(4) Altre disposizioni in materia di certificazione vanno aggiornate per tener conto dei cambiamenti della normativa comunitaria.

(5) La decisione 2003/56/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati della decisione 2003/56/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/784/CE (GU L 346 del 23.11.2004, pag. 11).

## ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2003/56/CE sono sostituiti dal testo seguente.

## «ALLEGATO I

## GLOSSARIO

NA	=	Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente a una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato)
Controllo fino a destinazione	=	Secondo quanto stabilito all'allegato VIII, capitolo XI, punto 7, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>
N/A	=	Non applicabile
Altri prodotti	=	Quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>
CSPN	=	Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro/degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario. Nelle more dell'adozione di norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.
Data di partenza	=	Data in cui la nave ha lasciato l'ultimo porto in Nuova Zelanda
Data di produzione	=	Data di macellazione in caso di carni fresche refrigerate o congelate (compresa selvaggina), preparazioni a base di carne, carne tritata e materie prime destinate a un'ulteriore lavorazione
	=	Data di produzione nel caso di prodotti sottoposti a un'ulteriore lavorazione
	=	Data di confezionamento nel caso di pesce refrigerato o congelato.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ELENCO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SEZIONE 1

Plasma germinale e animali vivi

Prodotto (1), specie (2)/forma (3)	NA	Certificazione (4)		
		Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>1. Sperma</b>				
– Bovini	1.1	Decisione 2004/639/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Ovini/caprini	1.2	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
– Suini	1.3	Decisione 2002/613/CE della Commissione	N/A	
– Cavalli	1.4	Decisione 96/539/CE della Commissione	N/A	
– Cervidi	1.5	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
– Cani	1.6	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
<b>2. Embrioni (eccettuati gli embrioni sottoposti alla penetrazione della zona pellucida)</b>				
– Bovini	2.1	Decisione 2006/168/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1 Decisione 92/452 della Commissione
– Ovini/caprini	2.2	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
– Suini	2.3	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
– Embrioni e ovuli di equini	2.4	Decisione 96/540/CE della Commissione	N/A	
– Cervidi	2.5	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
– Pollame (uova da cova) come indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio	2.6	Decisione 96/482/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Ratiti (uova da cova)	2.7	Decisione 2001/751/CE della Commissione	N/A	
– Uova esenti da organismi patogeni specifici	2.7	Decisione 2001/393/CE della Commissione	N/A	

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>3. Animali vivi</b>				
– Bovini	3.1	Decisione 79/542/CEE del Consiglio	N/A	Cfr. nota 1
– Ovini/capriini	3.2	Decisione 79/542/CEE del Consiglio	N/A	
– Suini oggetto della direttiva 64/432/CEE	3.3	Decisione 79/542/CEE del Consiglio	N/A	Cfr. nota 1
– Cervidi	3.4	Decisione 79/542/CEE del Consiglio	N/A	
– Equidi	3.5			
– Ammissione temporanea	3.5A	Decisione 92/260/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Reintroduzione	3.5B	Decisione 93/195/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Per la macellazione	3.5C	Decisione 93/196/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Importazione permanente di equidi registrati e di equidi per l'allevamento e la produzione	3.5D	Decisione 93/197/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Transito	3.5E	Decisione 94/467/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Pollame secondo quanto indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio	3.6	Decisione 96/482/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Ratiti	3.7	Decisione 2001/751/CE della Commissione	N/A	
– Cani, gatti e furetti Commerciale Non commerciale	3.8	Decisione 2004/595/CE della Commissione Decisione 2005/64/CE della Commissione Decisione 2004/824/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
– Visoni e volpi Commerciale Non commerciale	3.9	CSPN Direttiva 92/65/CEE del Consiglio	N/A	
– Lepri e conigli	3.10	CSPN Direttiva 92/65/CEE del Consiglio	N/A	
– Animali di acquacoltura Pesci e gameti Molluschi	3.11	Decisione 2003/858/CE della Commissione Decisione 2004/119/CE della Commissione	N/A	
– Api vive, bombi e plasma germinale di ape	3.12	Allegato VI	N/A	
– Api	3.13	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
– Psittacidi e altri volatili	3.14	Decisione 2000/666/CE della Commissione	N/A	
– Animali destinati a zoo, fiere	3.15	CSPN Direttiva 92/65/CEE del Consiglio	N/A	

<sup>(1)</sup> La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio, tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate.

<sup>(2)</sup> Nel caso di animali vivi.

<sup>(3)</sup> Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).

<sup>(4)</sup> I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

## SEZIONE 2

### Carni (comprese carni fresche, carni di pollame, carni di selvaggina d'allevamento e selvatica), preparati e prodotti a base di carne destinati al consumo umano

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>4. Carne</b>				
<b>4.A. Carne fresca</b>				
Comprende carne macinata e sangue, ossa e grassi non trasformati (freschi) destinati al consumo umano.				
– Ruminanti, cavalli e suini	4.A	Allegato II	Allegato II	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Allegato VIII (per partite destinate alla Svezia o alla Finlandia)</li> <li>— Dichiarazione sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001</li> <li>— La carne macinata deve essere congelata</li> <li>— La carne macinata deve derivare unicamente da bovini, ovini, suini e caprini</li> </ul>
<b>4.B. Carne fresca di pollame</b>				
– Pollame	4.B	Decisione 94/984/CE della Commissione	Decisione 94/984/CE della Commissione	Allegato VIII (per invii destinati alla Svezia o alla Finlandia)
<b>4.C. Carni di selvaggina d'allevamento</b>				
– Ruminanti, conigli e suini	4.C1	Allegato II	Allegato II	
– Altri mammiferi terrestri	4.C2	Allegato II	Allegato II	
– Selvaggina da piuma	4.C3	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Decisione 2000/585/CE della Commissione	
– Ratiti	4.C4	Decisione 2000/609/CE della Commissione	Decisione 2000/609/CE della Commissione	Si sta valutando una certificazione semplificata

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>4.D. Carni di selvaggina selvatica</b>				
– Ruminanti, conigli e suini Carne fresca, escluse le frattaglie	4.D1	Allegato II	Allegato II	Per via aerea o scuoiata ed eviscerata
– Altri mammiferi terrestri selvatici Carne fresca, escluse le frattaglie	4.D2	Decisione 2000/585/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	
– Selvaggina di penna Carni fresche, escluse le frattaglie	4.D3	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Decisione 2000/585/CE della Commissione	
<b>5. Preparati a base di carne</b>				
<b>5.A. Preparati a base di carne derivati dalla carne fresca</b>				
– Ruminanti e suini	5.A	Allegato II	Allegato II	— Soltanto congelati — Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
<b>5.B. Preparati a base di carne derivati da carne fresca di pollame</b>				
– Pollame	5.B	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
<b>5.C. Preparati a base di carni di selvaggina di allevamento</b>				
– Ruminanti, conigli, suini	5.C1	Allegato II	Allegato II	Soltanto congelati
– Altri mammiferi terrestri	5.C2	Decisione 2000/572/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	Soltanto congelati
– Selvaggina di penna	5.C3	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
– Ratiti	5.C4	Decisione 2000/572/CE della Commissione Decisione 2000/609/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
<b>5.D. Preparati a base di carni di selvaggina in libertà</b>				
– Ruminanti, conigli, suini	5.D1	Allegato II	Allegato II	Soltanto congelati
– Altri mammiferi terrestri in libertà	5.D2	Decisione 2000/572/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	Soltanto congelati
– Selvaggina di penna	5.D3	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
<b>6. Prodotti a base di carne</b>				
<b>6.A. Prodotti a base di carne derivati da carne fresca</b>				
– Ruminanti/equidi, suini	6.A	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>6.B. Prodotti a base di carne derivati da carne fresca di pollame</b>				
- Pollame	6.B	Decisione 2005/432/CE della Commissione	Decisione 2005/432/CE della Commissione	
<b>6.C. Prodotti a base di carne derivati da selvaggina di allevamento</b>				
- Suini, cervidi, conigli	6.C1	Allegato II	Allegato II	
- Altri mammiferi terrestri	6.C2	Decisione 2005/432/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	
- Selvaggina di penna	6.C3	Decisione 2005/432/CE della Commissione	Decisione 2005/432/CE della Commissione	
<b>6.D. Prodotti a base di carne derivati da selvaggina selvatica</b>				
- Suini, cervidi, conigli	6.D1	Allegato II	Allegato II	
- Altri mammiferi terrestri	6.D2	Decisione 2005/432/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	
- Selvaggina di penna	6.D3	Decisione 2005/432/CE della Commissione	Decisione 2005/432/CE della Commissione	

<sup>(1)</sup> La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio, tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate.

<sup>(2)</sup> Nel caso di animali vivi.

<sup>(3)</sup> Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).

<sup>(4)</sup> I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

<sup>(5)</sup> Informazioni sulla salute pubblica e degli animali possono essere riunite in un certificato unico.

### SEZIONE 3

#### Altri prodotti destinati al consumo umano

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>7. Prodotti destinati al consumo umano</b>				
<b>7.A. Involucri di origine animale</b>				
Bovini, ovini, caprini e suini	7A	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
<b>7.B. Ossa e prodotti a base di ossa trasformati destinati al consumo umano</b>				
Mammiferi terrestri: - carni fresche (ruminanti, equini, suini), - selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.B1	Allegato II	Annex II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
– altri mammiferi terrestri	7.B2	Decisione 2005/432/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	
Uccelli: – carni fresche di pollame, selvaggina da penna di allevamento e in libertà	7.B3	Decisione 2005/432/CE della Commissione	CSPN	
<b>7.C. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano</b>				
Mammiferi terrestri: – carni fresche (ruminanti, equini, suini), – selvaggina da allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.C1	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Uccelli: – carni fresche di pollame, selvaggina di penna di allevamento e in libertà	7.C2	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	
<b>7.D. Sangue e prodotti emoderivati destinati al consumo umano</b>				
Sangue e prodotti emoderivati: – di ungulati, – di selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.D1	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Sangue di pollame	7.D2	Decisione 94/984/CE della Commissione	Decisione 94/984/CE della Commissione	
Sangue di selvaggina di allevamento da piuma	7.D3	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Decisione 2000/585/CE della Commissione	
Prodotti emoderivati: – di pollame, – di selvaggina di allevamento e selvatica da piuma	7.D4	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	
<b>7.E. Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano</b>				
Di mammiferi terrestri: – carni fresche (ruminanti, equini, suini), – selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.E1	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Di selvaggina di allevamento e selvatica da piuma	7.E2	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	
<b>7.F. Gelatine destinate al consumo umano, secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio</b>				
Gelatina	7.F1	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Materie prime destinate alla produzione di gelatina	7.F2	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>7.G. Collagene destinato al consumo umano, secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio</b>				
Collagene	7.G	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Materie prime destinate alla fabbricazione di collagene	7.G2	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	
<b>7.H. Stomachi e vesciche</b>				
Stomachi e vesciche	7.H	Allegato II	Allegato II	
<b>8. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano</b>				
Latte pastorizzato – bovini, bufali, ovini e caprini	8.1	Direttiva 2004/438/CE della Commissione	Direttiva 2004/438/CE della Commissione	
Non pastorizzato – bovini, bufali, ovini e caprini	8.2	Decisione 2004/438/CE della Commissione	Decisione 2004/438/CE della Commissione	Deve essere trattato termicamente, vale a dire a 62 °C
Latte crudo – bovini, bufali, ovini e caprini	8.3	Decisione 2004/438/CE della Commissione	Decisione 2004/438/CE della Commissione	
<b>9. Prodotti della pesca destinati al consumo umano, esclusi gli animali vivi</b>				
Pesci di mare in libertà – Pesci – Uova/lattimi – Molluschi – Echinodermi – Tunicati, gasteropodi e crostacei	9.1	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
Animali d'acqua dolce in libertà – Salmonidi – Uova/lattimi – Gamberi	9.2	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
– Pesci a pinna (non salmonidi) – Molluschi – Crostacei	9.3	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
Prodotti dell'acquacoltura (animali di mare e di acqua dolce in libertà – di allevamento) – Salmonidi – Uova/lattimi	9.4	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
– Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei	9.5	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	
– Pesci a pinna (non salmonidi)	9.6	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	
<b>10. Pesci, molluschi e crostacei vivi, inclusi uova e gameti</b>				
Destinati al consumo umano – molluschi vivi	10.1	Decisione 2003/804/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	Certificato zoosanitario richiesto in determinate condizioni
– echinodermi, tunicati, gasteropodi – crostacei vivi	10.2	CSPN	Allegato V	
– pesci vivi da acquacoltura	10.3	Decisione 2003/858/CE della Commissione <sup>(5)</sup>	Allegato V	
– pesci vivi pescati in libertà	10.4	N/A per pesci vivi pescati in libertà destinati al consumo umano immediato	Allegato V	
Molluschi vivi destinati alla riproduzione, all'allevamento e alla stabulazione – Crassostrea gigas (ostrica giapponese) – Altre specie	10.5	Decisione 2003/804/CE della Commissione	N/A	
Pesci vivi destinati alla riproduzione e all'allevamento	10.6	Decisione 2003/858/CE della Commissione	N/A	
<b>11. Prodotti diversi destinati al consumo umano (secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio)</b>				
11.A. <b>Miele</b>	11A	Nessun certificato richiesto	CSPN	
11.B. <b>Cosce di rana</b>	11B	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	
11.C. <b>Lumache</b>	11C	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 2074/2005	
11.D. <b>Prodotti a base di uova</b>	11D	Nessun certificato richiesto	Decisione 97/38/CE della Commissione	

<sup>(1)</sup> La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio, tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate.

<sup>(2)</sup> Nel caso di animali vivi.

<sup>(3)</sup> Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).

<sup>(4)</sup> I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

<sup>(5)</sup> Informazioni sulla salute pubblica e degli animali possono essere riunite in un certificato unico.

## SEZIONE 4

## Prodotti non destinati al consumo umano

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>12. Involucri animali non destinati al consumo umano [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Bovini, ovini, caprini e suini	12	Allegato IV	N/A	
<b>13. Latte, prodotti a base di latte e colostro non destinati al consumo umano</b>				
Pastorizzati, UHT o sterilizzati (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)	13.1	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Colostro e latte non pastorizzati per uso farmaceutico (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)	13.2	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
<b>14. Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati ad essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti</b>				
Prodotti di cui all'allegato VIII, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002	14	Regolamento (CE) n. 1774/2002 (documento commerciale)	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
<b>15. Proteine animali trasformate per mangimi [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Proteine animali trasformate destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia	15.1	Allegato IV	N/A	Cfr. nota 1  Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Proteine animali trasformate non derivate da mammiferi – a base di pesci – a base di volatili	15.2	Allegato IV	N/A	
<b>16. Sangue e prodotti emoderivati trasformati (escluso il siero d'equino) per uso tecnico o farmaceutico [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Carni fresche – Bovini, ovini, caprini e suini	16.1	Allegato IV	N/A	
– Equidi, uccelli	16.2	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
<b>17. Strutto e grassi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce</b>				
Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce	17.1	Allegato IV	N/A	Controllo fino a destinazione del materiale di categoria 2 a fini tecnici (impianti oleochimici). Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Derivati dei grassi provenienti da materiale delle categorie 2 o 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002	17.2	Regolamento (CE) n. 1774/2002		
<b>18. Gelatine per l'alimentazione animale o per uso tecnico [come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Gelatine per l'alimentazione animale o per uso tecnico	18	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 1774/2002	
<b>18b. Proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e tricalcico [come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e tricalcico	18	Nessun certificato richiesto	Regolamento (CE) n. 1774/2002	
<b>19. Cuoio e pelli (come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002)</b>				
Ungulati	19.1	Allegato IV	N/A	
Altri mammiferi	19.2	Allegato IV	N/A	
Ratiti (struzzo, emù e nandù)	19.3	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Certificazione semplificata in corso di valutazione
<b>20. Lana, fibre, peli, setole, piume e parti di piume [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Lana di pecora, peli di ruminanti, piume e parti di piume	20.1	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Setole di maiale	20.2	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Altri peli, piume ornamentali, piume per uso non industriale trasportati da viaggiatori per uso privato	20.3	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
<b>21. Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti solo materiale di categoria 3 [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]</b>				
Alimenti trasformati per animali da compagnia (mammiferi) – Recipienti sigillati ermeticamente – Alimenti per animali da compagnia semisecchi e secchi – Articoli masticabili per cani derivanti da ungulati (esclusi gli equidi)	21.1	Allegato IV	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

Prodotto <sup>(1)</sup> , specie <sup>(2)</sup> /forma <sup>(3)</sup>	NA	Certificazione <sup>(4)</sup>		
		Salute animale	Sanità pubblica	Condizioni aggiuntive
Alimenti per animali da compagnia (non provenienti da mammiferi) – Recipienti sigillati ermeticamente – Alimenti per animali da compagnia semiseccati e secchi – a base di pesci – a base di volatili	21.2	Allegato IV	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Alimenti crudi per animali da compagnia Destinati al consumo diretto	21.3	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

**22. Siero di equidi [come definito nel regolamento (CE) n. 1774/2002]**

	22	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
--	----	-------------------------------	-----	--

**23. Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici**

Per l'alimentazione animale Bovini, ovini, caprini, suini, equidi, selvaggina di allevamento (cinghiali e cervidi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervidi)	23.1	Allegato IV	N/A	Controllo fino a destinazione Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Per uso farmaceutico o tecnico Bovini, ovini, caprini, suini, equidi, selvaggina di allevamento (cinghiali e cervidi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervidi)	23.2	Allegato IV	N/A	
Altre specie	23.3	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	

**24. Prodotti dell'apicoltura non destinati al consumo umano [come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]**

	24	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
--	----	-------------------------------	-----	--

**25. Trofei di caccia**

Ungulati/Uccelli	25	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
------------------	----	-------------------------------	-----	--

**26. Letame [come definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002]**

	26	Regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
--	----	-------------------------------	-----	--

<sup>(1)</sup> La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio, tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate.

<sup>(2)</sup> Nel caso di animali vivi.

<sup>(3)</sup> Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).

<sup>(4)</sup> I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

## ALLEGATO II

**Certificato sanitario e di polizia sanitaria** <sup>(1)</sup>..... <sup>(2)</sup>*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato veterinario ufficiale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero o fino a che il certificato ufficiale sia compilato dopo la partenza della spedizione; dev'essere disponibile al posto di controllo frontaliero all'arrivo e la parte VI dev'essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda .....

**I. Identificazione del prodotto**

Numero di colli: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Natura delle merci: .....

Specie: .....

Peso netto in kg: .....

Numero di container e numero di sigillo del(i) container <sup>(3)</sup>: .....

Data di produzione: .....

**II. Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti: .....

.....

**III. Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

dal: .....

(luogo di spedizione)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

<sup>(2)</sup> Inserire in inglese i prodotti di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> Se del caso.

con i seguenti mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

#### IV. **Attestato sanitario**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente l'Animal Products Act 1999.

#### V. **Dichiarazione sul benessere degli animali <sup>(5)</sup>**

I prodotti sono ottenuti da animali che sono stati detenuti, macellati o abbattuti in condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio.

#### VI. <sup>(6)</sup> Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità <sup>(7)</sup>

.....,

rilasciati il <sup>(8)</sup> ....., da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma del veterinario ufficiale <sup>(9)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> Trasporto aereo o marittimo.

<sup>(5)</sup> Questa dichiarazione va compilata unicamente per i prodotti di origine animale di cui alla direttiva 93/119/CE.

<sup>(6)</sup> Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della partita. Se la dichiarazione non è richiesta dev'essere soppressa.

<sup>(7)</sup> Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

<sup>(8)</sup> Indicare la data.

<sup>(9)</sup> Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

## ALLEGATO III

**Certificato sanitario e di polizia sanitaria** <sup>(1)</sup>..... <sup>(2)</sup>*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato veterinario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto di controllo frontaliero o fino a che il certificato ufficiale sia compilato dopo la partenza della spedizione; dev'essere disponibile al posto di controllo frontaliero all'arrivo e la parte V dev'essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda .....

**I. Identificazione del prodotto**

Numero di colli: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Natura delle merci: .....

Specie: .....

Peso netto in kg: .....

Numero di container e numero di sigillo del(i) container <sup>(3)</sup>: .....

Data di produzione: .....

**II. Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti: .....

.....

**III. Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

dal: .....

(luogo di spedizione)

a: .....

(paese di destinazione)

<sup>(1)</sup> Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

<sup>(2)</sup> Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> Se del caso.

con i seguenti mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

#### IV. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

i prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente il Food Act 1981, il Biosecurity Act 1993 e l'Animal Products Act 1999.

V. <sup>(5)</sup> Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità <sup>(6)</sup>

.....

rilasciati il <sup>(7)</sup> ....., da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a ....., il .....

**Polizia sanitaria:**

Timbro e firma del veterinario ufficiale <sup>(8)</sup>

**Salute pubblica:**

Timbro e firma dell'ispettore ufficiale <sup>(8)</sup>

<sup>(4)</sup> Trasporto aereo o marittimo.

<sup>(5)</sup> Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della partita. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

<sup>(6)</sup> Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

<sup>(7)</sup> Indicare la data.

<sup>(8)</sup> Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

## ALLEGATO IV

**Certificato di polizia sanitaria <sup>(1)</sup>**..... <sup>(2)</sup>*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato veterinario ufficiale deve scortare la partita fino al posto di controllo frontaliero o fino a che il certificato ufficiale sia compilato dopo la partenza della spedizione; dev'essere disponibile al posto di controllo frontaliero all'arrivo e la parte V dev'essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda .....

**I. Identificazione del prodotto**

Numero dei colli: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Natura delle merci: .....

Specie: .....

Peso netto in kg: .....

Numero di container e numero di sigillo del(i) container <sup>(3)</sup>: .....

Data di produzione: .....

**II. Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti: .....

.....

**III. Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

dal: .....

(luogo di spedizione)

al: .....

(paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

<sup>(2)</sup> Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> Se del caso.

con i seguenti mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

#### IV. **Certificato sanitario**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, in particolare conformemente all'Animal Products Act 1999.

V. <sup>(5)</sup> Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità <sup>(6)</sup>

.....,

rilasciati il <sup>(7)</sup> ....., da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma del veterinario ufficiale <sup>(8)</sup>

<sup>(4)</sup> Trasporto aereo o marittimo.

<sup>(5)</sup> Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della partita. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

<sup>(6)</sup> Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

<sup>(7)</sup> Indicare la data.

<sup>(8)</sup> Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

## ALLEGATO V

**Certificato sanitario** <sup>(1)</sup>..... <sup>(2)</sup>*Nota per l'importatore:*

Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato veterinario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto di controllo frontaliero o fino a che il certificato ufficiale sia compilato dopo la partenza della spedizione; dev'essere disponibile al posto di controllo frontaliero all'arrivo e la parte V dev'essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda .....

**I. Identificazione del prodotto**

Numero di colli: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Natura delle merci: .....

Specie: .....

Peso netto in kg: .....

Numero di container e numero di sigillo del(i) container <sup>(3)</sup>: .....

Data di produzione: .....

**II. Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti: .....

.....

**III. Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

dal: .....

(luogo di spedizione)

al: .....

(paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

<sup>(2)</sup> Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> Se del caso.

con i seguenti mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

#### IV. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, in particolare conformemente all'Animal Products Act 1999.

V. <sup>(5)</sup> Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità <sup>(6)</sup>

.....,

rilasciati il <sup>(7)</sup> ....., da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma del veterinario ufficiale o dell'ispettore ufficiale <sup>(8)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> Trasporto aereo o marittimo.

<sup>(5)</sup> Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della partita. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

<sup>(6)</sup> Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

<sup>(7)</sup> Indicare la data.

<sup>(8)</sup> Per i prodotti della pesca un ispettore ufficiale è abilitato a firmare il certificato. Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

## ALLEGATO VI

**Certificato sanitario di polizia sanitaria per api vive (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.)** <sup>(1)</sup>

*Nota per l'importatore:* Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato veterinario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto di controllo frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda .....

**I. Identificazione del prodotto**

Numero di colli: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Natura delle merci <sup>(2)</sup>: .....

Specie: .....

Peso netto in kg: .....

Numero di container e numero di sigillo del(i) container <sup>(3)</sup>: .....

Data di produzione: .....

**II. Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti: .....

.....

**III. Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

dal: .....

(luogo di spedizione)

al: .....

(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto <sup>(4)</sup>: .....

<sup>(1)</sup> Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

<sup>(2)</sup> Indicare se l'imballaggio contiene: i) api mellifere regine (ognuna accompagnata da un massimo di 20 nutrici), o ii) un'ape mellifera regina accompagnata da circa 15 000 nutrici, o iii) api bombo regine, o iv) colonie di bombi (ogni contenitore con circa 200 adulti).

<sup>(3)</sup> Se del caso.

<sup>(4)</sup> Trasporto aereo o marittimo.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

#### IV. **Certificato sanitario**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

Gli animali descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, in particolare conformemente al Biosecurity Act 1993.

In modo particolare si certifica che:

le api regine, le regine di bombi, con nutrici, di cui sopra:

- a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte delle competenti autorità;
- b) in caso di api mellifere, gli alveari provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni in seguito all'insorgenza di focolai di peste americana e dove non si sono registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato. In caso di precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dalle autorità competenti e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati sotto il controllo delle suddette autorità entro 30 giorni dall'ultimo caso constatato;
- c) appartengono ad alveari o provengono da alveari o da colonie nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione (normalmente entro le 24 ore) e non presentano sintomi clinici o segni che possano far sospettare l'esistenza di malattie, comprese le infestazioni che colpiscono le api.

Il materiale da imballaggio, le gabbie delle regine, il cibo e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma del veterinario ufficiale <sup>(5)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(5)</sup> Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

## ALLEGATO VII

**Esportazioni di prodotti di origine animale importati**

In tutti i casi i prodotti devono:

- essere originari di un paese terzo autorizzato ad esportare il prodotto nella Comunità europea,
- provenire da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea,
- e
- devono essere ammissibili all'esportazione nella Comunità europea.

Al certificato sanitario firmato della Nuova Zelanda deve essere acclusa una copia del certificato d'importazione; tale copia deve recare la dicitura "copia certificata conforme all'originale" e deve essere firmata dal funzionario che rilascia il certificato.

Il funzionario suddetto conserva l'originale o una copia autenticata del certificato d'importazione.

**La seguente o le seguenti dichiarazioni complementari devono figurare sui modelli di certificati previsti nell'allegato I. Le dichiarazioni sono redatte nelle lingue di cui all'articolo 2 della decisione 2003/56/CE della Commissione.**

**1. Origine mista**

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario insieme a prodotti di origine neozelandese (ossia partite di origine mista) sui modelli di certificati riportati nell'allegato I occorre inserire la seguente dichiarazione:

"Il prodotto finale descritto nel presente certificato è stato **ottenuto in parte** da materie prime o da prodotti:

- i) importati in Nuova Zelanda da

.....

paese di origine (\*)

- ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(\*) Inserire il nome del paese di origine in inglese."

**2. Mantenimento del paese d'origine, prodotti non mescolati con prodotti di origine neozelandese.**

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda e immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea, ma **non** mescolati con prodotti di origine neozelandese, sui modelli di certificati di cui all'allegato A deve figurare la seguente dichiarazione:

"Il prodotto finale descritto nel presente certificato è **stato ottenuto** da materie prime o da prodotti:

- i) importati in Nuova Zelanda da

.....

paese di origine (\*)

- ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(\*) Inserire il nome del paese di origine in inglese.”

---

## ALLEGATO VIII

**Garanzie complementari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato V dell'accordo allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio**

Il certificato sanitario per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati nel presente allegato reca un'apposita dichiarazione prescritta dalla pertinente legislazione se sono importati per essere spediti in Svezia o in Finlandia:

Animali vivi e prodotti di origine animale	Dichiarazione
<b>Pollame vivo</b> — Pollame vivo destinato alla macellazione — Pollame d'allevamento — Pulcini di un giorno — Galline ovaiole	Allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio Allegato II della decisione 2003/644/CE della Commissione Allegato III della decisione 2003/644/CE della Commissione Allegato II della decisione 2004/235/CE della Commissione
<b>Carni fresche:</b> carni bovine e suine, escluse le carni fresche destinate ad essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a trattamento equivalente	"Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonellosi, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni"
<b>Carni fresche di pollame</b>	"Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonellosi, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni"
<b>Uova da tavola destinate al consumo umano</b>	Regolamento (CE) n. 1688/2005»